

Determinazione n. 74 del 12/12/2024: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 Assicurazione a protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento danni cagionati a terzi, protezioni dei beni per rischio incendio e/o danni ai beni acquisiti per i locali ubicati nella sede dell'Ordine di via delle Tre Spighe n. 1 in L'Aquila e di via Lungaterno Sud n. 86 in Pescara – Decisione di contrarre ex art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 – CIG B4CA46115D

-----Il Direttore Amministrativo-----

- Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi";
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- Visto il nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto, altresì, il comma 2 del citato articolo 17 del d.lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto ex art. 50, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Visto l'art. 50, c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, mediante l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- Visto l'art. 55 del d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- Visto l'art. 1, lettera e) del citato Regolamento, che definisce il "Direttore" quale "responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente in ruolo o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all'Ente";
- Visto l'art. 25, comma 1, del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo", il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere nell'ambito delle dotazioni di bilancio [...] oppure, ove esistenti dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità nell'ambito delle dotazioni loro assegnate";
- Visto, altresì, il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- Tenuto conto delle nuove previsioni normative dettate dal D. Lgs 36/2023 in materia e su riportate;
- Considerato che le disposizioni e le soglie previste dai vigenti regolamenti dell'Ordine vanno lette alla luce delle vigenti disposizioni normative su richiamate;
- Considerato che, ad oggi, all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, la figura del direttore è vacante;
- Visto l'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- Visto l'art. 48, c. 1, del D.lgs. n. 36/2023 che detta la "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" ed in base al quale "L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.";

- Visto l'art. 50 del decreto legislativo su richiamato rubricato "Procedure per l'affidamento";
- Preso atto, dunque, che nei limiti della soglia di € 140.000,00, l'affidamento dei servizi può avvenire mediante la procedura di affidamento diretto e l'atto dovrà contenere gli elementi di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- Vista la deliberazione consiliare n. 186 del 27/11/2023 con la quale è stata delineata la pianificazione dei servizi e forniture per l'esercizio finanziario 2024, nominando la Consigliera Tesoriera nel suo ruolo di Direttore Amministrativo dell'Ente f.f., dott.ssa Paola Cerratti, RUP della procedura;
- Preso atto che nella suddetta delibera vengono previsti tra i servizi necessari all'ordinaria gestione dell'Ente quelli assicurativi;
- Visto quanto disposto dall'art. 50, c. 1 lett. b) in merito all'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei servizi, ovvero "*soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, [...]*"
- Considerato che l'operatore economico deve essere individuato tra quelli in possesso di documentate esperienze pregresse idonee a garantire l'esecuzione della prestazione ed avere almeno un'esperienza biennale nel settore;
- Considerato che ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per un servizio assicurativo le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - 1) oggetto: assicurazione a protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento danni cagionati a terzi, protezione dei beni per rischio incendio e/o danni ai beni acquisiti per i locali ubicati nelle sedi dell'Ordine di via delle Tre Spighe n. 1 in L'Aquila e di via Lungaterno Sud n. 86 in Pescara;
 - 2) forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - 3) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023;
 - 4) importo del contratto: € 1.329,00 onnicomprensivo;

5) durata: dal 10/12/2024 al 09/12/2025;

6) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti;

- Considerato che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

- Considerato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 oltre IVA, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione Mepa di Consip Spa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 130;

- Vista la delibera presidenziale n. 3 del 13.04.2022 con la quale il servizio di brokeraggio assicurativo è stato affidato alla AIC Broker S.r.l. con durata triennale a partire dalla data di decorrenza del contratto;

- Ritenuto che l'offerta presentata dalla TUA Assicurazioni S.p.A. risulta congrua ed adeguata alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- Atteso che per il suddetto affidamento è stato acquisito dall'ANAC il CIG - B4CA46115D;

- Considerato che la AIC Broker S.r.l. per il servizio reso non percepirà alcun compenso, prestando lo stesso a titolo gratuito;

- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente PIAO 2023-2025 nella sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

- visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso

-----determina-----

Per i motivi in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, a mezzo della A.I.C. Broker S.r.l. alla TUA Assicurazioni S.p.A. il contratto assicurativo a protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento danni cagionati a terzi, protezioni dei beni per rischio incendio e/o danni ai beni acquisiti per i locali ubicati per i locali ubicati nelle sedi dell'Ordine di via delle Tre Spighe n. 1 in L'Aquila e di via Lungaterno Sud n. 86 in Pescara alle condizioni economiche di cui all'offerta n. 4599319 ns. prot. n. 5283 del 09/12/2024, ovvero € 1.329,00 onnicomprensivo;
- che il presente provvedimento assume valenza di decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. n. 36/2023 il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che alla presente decisione, pertanto, seguirà apposito scambio di lettera-contratto, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato;
- di assumere il relativo impegno di spesa a favore della AIC Broker S.r.l.;

L'onere relativo trova imputazione nell'UPB nell'U.P.B. 11 003 (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi), capitolo 11 003 0110 (Spese per Premi di assicurazione) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto in osservanza della normativa vigente in materia.

L'Aquila, lì 12/12/2024

Il Direttore Amministrativo f.f

RUP

Dott.ssa Paola Cerratti

